

Bruxelles, 1^o agosto 2016
(OR. en)

11605/16

PUBLIC 50
INF 138

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - FEBBRAIO 2016

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel febbraio 2016.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL FEBBRAIO 2015

3445^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 12 febbraio 2016

ATTO LEGISLATIVO

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali GU L 65 dell'11.3.2016, pagg. 1–11	63/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE, UK

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 6 sull'onere della prova

La Commissione si rammarica per la soppressione dell'articolo 5, paragrafo 2, della sua proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. La Commissione ritiene che il compromesso in relazione all'articolo 6 possa comportare problemi nella fase di attuazione della presente direttiva, in termini di certezza del diritto, di controllo e di operatività, che possono aumentare il rischio di inutili controversie, soprattutto a livello nazionale. Tuttavia la Commissione non si oppone all'adozione della presente direttiva.

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 7, paragrafo 6, sul diritto al silenzio e sul diritto di non autoincriminarsi

La Commissione ritiene che l'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali debba essere interpretato come una mera conferma della possibilità per gli Stati membri di decidere che, per quanto riguarda le infrazioni minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato da parte delle autorità competenti.

Tale disposizione, viceversa, non consente di derogare ai diritti sanciti dall'articolo 7, e soprattutto non può essere interpretata nel senso di costringere gli indagati a rilasciare dichiarazioni in merito ai fatti in questione o di consentire ad uno Stato membro di trarre conseguenze negative dall'esercizio da parte degli indagati del diritto al silenzio.

Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 81 del 31.3.2016, pagg. 1–50	57/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione Per quanto riguarda il considerando 65 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse da tale provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle violazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE. La Commissione deplora l'adozione dell'articolo 44, paragrafo 5, e del considerando 64, che crea confusione e incertezza del diritto e può compromettere l'equilibrio istituzionale. Il ruolo dei comitati di comitatologia che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è definito unicamente dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Nessun altro atto di diritto derivato può pertanto modificare o precisare ulteriormente tale ruolo. I comitati di comitatologia non dovrebbero in particolare svolgere le funzioni dei gruppi di esperti della Commissione. I regolamenti interni dei comitati sono inoltre adottati dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Come tali devono essere applicati quando il comitato esercita il proprio ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Ogni riferimento ai regolamenti interni al di fuori di tale contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.			
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 81 del 31.3.2016, pagg. 51–98	58/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: UK

Dichiarazione della Commissione

Per quanto riguarda il considerando 52 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse da tale provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle violazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE.

La Commissione deplora l'adozione del considerando 51 e dell'articolo 44, paragrafo 5, che creano confusione e incertezza del diritto, e possono compromettere l'equilibrio istituzionale. Il ruolo dei comitati di comitatologia che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è definito unicamente dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Nessun altro atto di diritto derivato può pertanto modificare o precisare ulteriormente tale ruolo. I comitati di comitatologia non dovrebbero in particolare svolgere le funzioni dei gruppi di esperti della Commissione. I regolamenti interni dei comitati sono inoltre adottati dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Come tali devono essere applicati quando il comitato esercita il proprio ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Ogni riferimento ai regolamenti interni al di fuori di tale contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito accoglie con favore gli aspetti della legislazione che semplificano le misure del mercato unico in vigore mediante l'allineamento dei principi del nuovo quadro legislativo, come pure quelli che eliminano requisiti onerosi riguardanti alcuni dettagli. In particolare, accogliamo con favore i miglioramenti apportati nel corso dei negoziati al fine di garantire che i guanti per rigovernare siano esclusi dal campo di applicazione. Il Regno Unito non appoggia tuttavia l'estensione dei requisiti del regolamento ai guanti da forno per uso domestico. Riteniamo che si tratti di un intervento ingiustificato e sproporzionato, non conforme all'agenda "Legiferare meglio" della Commissione e alla sua prospettiva, condivisa dal Regno Unito, di rendere il mercato unico adeguato per le imprese e i consumatori.

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 81 del 31.3.2016, pagg. 99–147	59/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
---	-------	-------------------------	-----------------------------------

Dichiarazione della Commissione

Per quanto riguarda il considerando 74 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse da tale provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle violazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE.

La Commissione deplora l'adozione dell'articolo 42, paragrafo 5, e del considerando 73, che crea confusione e incertezza del diritto e può compromettere l'equilibrio istituzionale. Il ruolo dei comitati di comitatologia che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è definito unicamente dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Nessun altro atto di diritto derivato può pertanto modificare o precisare ulteriormente tale ruolo. I comitati di comitatologia non dovrebbero in particolare svolgere le funzioni dei gruppi di esperti della Commissione. I regolamenti interni dei comitati sono inoltre adottati dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Come tali devono essere applicati quando il comitato esercita il proprio ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Ogni riferimento ai regolamenti interni al di fuori di tale contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/192 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska GU L 38 del 13.2.2016, pagg. 7–8	5416/16
Decisione (UE) 2016/242 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi GU L 45 del 20.2.2016, pagg. 10–11	15508/15
Protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi	15510/15

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 10/2015 della Corte dei conti europea dal titolo: "Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione"	5058/16
Raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare agli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014	5584/16
Raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014	5585/16
Raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare alle imprese comuni per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014	5587/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione da parte della Grecia dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne	5876/1/16 REV 1
Dichiarazione della Grecia La Grecia si rammarica di non poter dare il suo assenso alla proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio relativa alla correzione delle "gravi" carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione da parte della Grecia dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, ossia delle frontiere terrestri e marittime con la Turchia. La Grecia desidera ribadire la sua posizione secondo cui i risultati della visita di valutazione svoltasi senza preavviso dal 10 al 13 novembre 2015 non evidenziano "gravi carenze" e non dimostrano che la "Grecia sta gravemente trascurando i suoi obblighi". La Grecia sottolinea anche che il massiccio flusso migratorio misto è di natura tale da mettere sotto forte pressione i controlli alle frontiere esterne di qualsiasi Stato membro e che, inoltre, essa ha adottato una serie di misure per far fronte alla situazione (si veda il considerando (1a) della raccomandazione), per di più con un costo nazionale in termini finanziari e sociali di notevole entità. La Grecia insiste dunque sugli argomenti e i commenti presentati durante il Comitato Schengen (documenti di seduta) e sugli argomenti ribaditi in sede di Gruppo per le questioni Schengen (Valutazione) e di Coreper. Infine, la Grecia continuerà ad agire in stretta cooperazione con le istituzioni e le agenzie dell'UE e con gli altri Stati membri per affrontare la pressione migratoria sproporzionata, mobilitare risorse e indirizzare ogni sforzo in primo luogo alla protezione dei rifugiati che fuggono dalla guerra.	

Decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, del memorandum d'intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ed Eurojust	11595/15
Decisione (UE) 2016/267 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 52 del 27.2.2016, pagg. 1–2	7185/15
Decisione (UE) 2016/268 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia GU L 52 del 27.2.2016, pagg. 3–4	7187/15
Decisione (UE) 2016/269 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica GU L 52 del 27.2.2016, pagg. 5–6	7189/15
Decisione (UE) 2016/270 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada GU L 52 del 27.2.2016, pagg. 7–8	7190/15
Decisione (UE) 2016/271 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine GU L 52 del 27.2.2016, pagg. 9–10	7191/15
Decisione (UE) 2016/272 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu GU L 52 del 27.2.2016, pagg. 11–12	7192/15

Decisione (UE) 2016/273 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste GU L 52 del 27.2.2016, pagg. 13–14	7194/15
Decisione (UE) 2016/274 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa GU L 52 del 27.2.2016, pagg. 15–16	7195/15
Decisione (UE) 2016/275 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago GU L 52 del 27.2.2016, pagg. 17–18	7196/15
Decisione (UE) 2016/431 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici GU L 76 del 23.3.2016, pagg. 17–18	15466/15
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici	15469/15
Decisione di esecuzione (UE) 2016/254 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa all'avvio in Lettonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli GU L 47 del 24.2.2016, pagg. 8–9	13060/15

Decisione (UE) 2016/243 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea GU L 45 del 20.2.2016, pagg. 12–12	15560/15
Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea	15562/15
Decisione (UE) 2016/204 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE (banda ultralarga) GU L 39 del 16.2.2016, pagg. 39–42	15443/15
Decisione (UE) 2016/203 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria) GU L 39 del 16.2.2016, pagg. 36–38	15439/15
Decisione (UE) 2016/202 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro, in merito all'adozione del suo regolamento interno GU L 39 del 16.2.2016, pagg. 28–35	12151/15
Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra GU L 71 del 16.3.2016, pagg. 1–2	10725/2/15

Dichiarazione di Cipro

La Repubblica di Cipro ribadisce la sua posizione in base alla quale non riconosce la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo del 2008 e ritiene che la designazione "Kosovo" non pregiudichi le posizioni riguardo allo status e sia in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

La Repubblica di Cipro dichiara inoltre che la firma e la conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro non pregiudicano la posizione della Repubblica di Cipro sullo status del Kosovo - che sarà deciso in conformità della prassi nazionale e del diritto internazionale - e che non stabiliscono alcuna relazione o obbligo convenzionale a nome della Repubblica di Cipro nei confronti del Kosovo.

Ai fini dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, l'utilizzo della base giuridica comprendente l'articolo 37 del trattato sull'Unione europea non pregiudica la posizione della Repubblica di Cipro sullo status internazionale del Kosovo, ed è in conformità alla risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e al parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Inoltre la firma e la conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro non costituiscono comunque un precedente per le relazioni future tra l'Unione europea e il Kosovo.

Dichiarazione della Slovacchia

La Repubblica slovacca dichiara che la sua posizione sulle decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione non pregiudica la sua posizione nazionale sullo status del Kosovo ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Dichiarazione del Regno di Spagna

La posizione della Spagna sull'adozione da parte del Consiglio della decisione relativa alla firma e della decisione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo non pregiudica la posizione della Spagna sullo status internazionale del Kosovo, ed è in conformità alla risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e al parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Ai fini dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, l'utilizzo quale base giuridica dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 31 del trattato sull'Unione europea, nonché dell'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non pregiudica la posizione della Spagna sullo status internazionale del Kosovo, ed è in conformità alla risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e al parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

I riferimenti alla prospettiva europea del Kosovo sono da intendersi unicamente quale ravvicinamento all'UE, senza l'obiettivo ultimo dell'adesione all'UE poiché la dichiarazione unilaterale di indipendenza non è unanimemente riconosciuta.

Dichiarazione della Romania

La Romania prende atto della conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro.

La Romania ribadisce la sua posizione nazionale sul non riconoscimento del Kosovo come Stato.

La conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo da parte dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica non pregiudica la posizione della Romania sullo status del Kosovo e non presuppone affatto il riconoscimento da parte della Romania della statualità del Kosovo.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito accoglie favorevolmente la conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro.

Tuttavia, il Regno Unito ritiene che l'accordo contenga disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali e alle riammissioni ai sensi della parte III, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Regno Unito fa presente che, conformemente all'articolo 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo è vincolante o applicabile nel Regno Unito salvo che notifichi, in conformità dell'articolo 3 del protocollo, l'intenzione di voler partecipare all'adozione e all'applicazione di una misura proposta.

Di conseguenza, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21, il Regno Unito ha notificato al presidente del Consiglio la sua intenzione di partecipare alle decisioni del Consiglio nella misura in cui riguardano la presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ribadisce ancora una volta il proprio disaccordo con l'aggiunta dell'articolo 37 del TUE quale base giuridica sostanziale per la firma e la conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra. Secondo la giurisprudenza l'articolo 217 del TFUE costituisce una base giuridica molto estesa che autorizza l'Unione ad assumere impegni nei confronti di paesi terzi in tutti i settori contemplati dai trattati, che a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona comprendono anche la PESC.

Decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV

5297/16

Regola di voto: Maggioranza qualificata
Risultato della votazione: Tutti gli Stati membri favorevoli tranne:
contrari: AT, DK, LU

Conclusioni del Consiglio sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo	6068/16
Raccomandazione del Consiglio sul discharge da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014	5583/16 ADD 1 Regola di voto: Maggioranza qualificata Risultato della votazione: Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: NL, SE, UK

Dichiarazione della Svezia e del Regno Unito

Con riferimento:

- alla relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2014;
- al discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'UE per il 2014;
- al progetto di raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014;

il Regno Unito e la Svezia:

si rammaricano profondamente del fatto che, per il ventunesimo anno consecutivo, la Corte dei conti europea non abbia potuto presentare una dichiarazione di affidabilità senza riserve sul bilancio dell'UE nel suo insieme e del fatto che il tasso complessivo di errore per le spese resti notevolmente al di sopra della soglia accettabile del 2%, riducendosi, solo marginalmente rispetto all'anno scorso, al 4,4%;

pongono in rilievo l'importanza di un audit indipendente a livello di Unione sui fondi UE e accolgono con molto favore il nuovo approccio della Corte dei conti europea sul controllo di gestione, illustrato nella relazione annuale relativa al 2014, pur rammaricandosi delle scoraggianti conclusioni emerse dall'audit;

sono favorevoli a una discussione su come concepire il bilancio dell'UE al fine di poter meglio supportare le priorità politiche generali, generare risultati e rispondere alle sfide impreviste e si compiace dell'iniziativa "Un bilancio incentrato sui risultati" promossa dalla Commissione a tale riguardo;

incoraggiano la Commissione e la Corte a cooperare nell'individuazione di obiettivi pratici, operativi e misurabili per i programmi dell'UE, in primo luogo mediante obiettivi a livello dell'UE e accordi di partenariato, che possano tradurre le priorità politiche dell'UE in risultati proficui, come pure del sistema più idoneo ed efficace per misurare i risultati rispetto a tali obiettivi;

evidenziano il fatto che i livelli di errore variano notevolmente tra i diversi settori di spesa, il che richiede una particolare attenzione da parte della Commissione e della Corte per i settori nei quali il rischio di errori significativi è elevato allo scopo di migliorare invece di aggiungere necessariamente maggiori controlli;

esortano vivamente la Commissione e gli Stati membri a individuare ulteriori opportunità di semplificazione della complessità delle norme e del quadro normativo che regolano le spese di bilancio dell'UE al fine di migliorare la conformità, puntando inoltre sui controlli ex ante invece che sui soli controlli ex post in modo da contribuire alla corretta esecuzione dei pagamenti fin dall'inizio;

tenuto conto dei notevoli ritardi nell'avvio dei programmi nel periodo di programmazione 2014-2020, sottolineano l'importanza che la Commissione e gli Stati membri forniscano tempestivamente orientamenti e formazione globali al fine di garantire una corretta interpretazione dei requisiti ed esortano la Commissione a una maggiore cooperazione con gli Stati membri per comprendere e affrontare le cause alla base di errori sistemici e ripetuti;

si rammaricano per la valutazione della Corte secondo cui il tasso di errore avrebbe potuto essere notevolmente inferiore se le autorità degli Stati membri avessero fatto un uso migliore delle informazioni disponibili per prevenire, individuare e correggere gli errori prima di dichiarare la spesa alla Commissione; sono contrari alla proposta della Commissione di introdurre ulteriori tassi di errore pluriennali alternativi che rischiano di pregiudicare la metodologia indipendente della Corte per la stima del livello di errore nel bilancio dell'UE; esortano vivamente la Commissione a preservare i massimali di pagamento unanimemente convenuti, in particolare: mantenendo la disciplina di bilancio in relazione agli impegni; disimpegnando effettivamente gli stanziamenti non utilizzati per far spazio a nuove priorità e a nuovi programmi; aumentare la trasparenza fornendo previsioni a lungo termine e assicurando l'equilibrio tra impegni e pagamenti; richiamano l'attenzione sulla raccomandazione della Corte secondo la quale la Commissione dovrebbe intensificare gli sforzi tesi a ridurre i saldi di cassa eccessivi negli strumenti finanziari, dal momento che oltre 14 miliardi di EUR in fondi non utilizzati rimangono bloccati nell'ambito di tali strumenti mentre potrebbero essere usati per necessità e priorità più urgenti.	
Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2017	5588/16
3446^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 15 febbraio 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro GU C 67 del 20.2.2016, pagg. 1–5	15107/15
3447^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 15 febbraio 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/208 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, recante modifica della decisione (PESC) 2015/260 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani GU L 39 del 16.2.2016, pagg. 47–47	15551/15

Decisione (PESC) 2016/207 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, recante modifica della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) GU L 39 del 16.2.2016, pagg. 45–46	5489/16
Decisione (PESC) 2016/220 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe GU L 40 del 17.2.2016, pagg. 11–14	5450/16
Regolamento (UE) 2016/214 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe GU L 40 del 17.2.2016, pagg. 1–2	5495/16
Conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2016	5851/16
Dichiarazione dell'Ungheria relativa al punto 14 del progetto di conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2016 L'adozione del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) e della piattaforma d'azione di Pechino ha fatto registrare un notevole consenso. Il programma e la piattaforma hanno posto il godimento dei diritti umani al centro dello sviluppo e dalla loro adozione si sono realizzati importanti progressi nei settori della salute, della parità di genere e dell'istruzione. Questi settori sono al centro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che incorpora quali principi fondanti il rispetto universale dei diritti umani e della dignità umana, lo stato di diritto, la giustizia, l'uguaglianza e la non discriminazione. L'Ungheria continua a tenere fede ai propri impegni in materia di diritti umani, inclusi i diritti delle donne. Siamo fermamente impegnati ad attuare il programma d'azione dell'ICPD e la piattaforma d'azione di Pechino come pure l'Agenda 2030, che fungono anche da riferimenti di base nei settori della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in materia di riproduzione. Poiché per l'espressione "salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti" manca una definizione consensuale a livello internazionale, nonché all'interno dell'Unione europea, l'Ungheria ne interpreta il contenuto e la portata in linea con i suddetti impegni internazionali e con la legislazione nazionale.	
Conclusioni del Consiglio sul Burundi	5879/16
Conclusioni del Consiglio sulla Somalia	5880/16
Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia climatica europea dopo la COP21	6049/16
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica di Moldova	6060/16
Conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia	5946/16

3448ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 16 febbraio 2016				
ATTI NON LEGISLATIVI				
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI		
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen da parte dell'Austria		5864/1/16		
3449ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA E SPORT) tenutasi a Bruxelles il 24 febbraio 2016				
ATTI LEGISLATIVI				
ATTO		DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 65 dell'11.3.2016, pagg. 12–20		64/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI				
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI		
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 16/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico mediante lo sviluppo del mercato interno dell'energia: occorre un impegno maggiore"		6026/16		
Decisione (UE) 2016/407 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass, presentata dal Belgio) GU L 74 del 19.3.2016, pagg. 34–35		5744/16		

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 24 febbraio 2016 sulla promozione dello sviluppo socioeconomico e dell'inclusività nell'UE attraverso l'istruzione: il contributo dell'istruzione e della formazione al semestre europeo 2016 GU C 105 del 19.3.2016, pagg. 1–4	5685/16
3450ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 25 febbraio 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/350 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo GU L 65 dell'11.3.2016, pagg. 61–62	18079/13
Decisione (PESC) 2016/280 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 52 del 27.2.2016, pagg. 30–33	6178/16
Regolamento (UE) 2016/277 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 52 del 27.2.2016, pagg. 22–23	6193/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/276 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 52 del 27.2.2016, pagg. 19–21	6191/16

3451 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ) tenutasi a Bruxelles il 29 febbraio 2016			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) GU L 77 del 23.3.2016, pagg. 1–52	36/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE, UK
Regolamento (UE) 2016/400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra GU L 77 del 23.3.2016, pagg. 53–61	73/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2016/401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra GU L 77 del 23.3.2016, pagg. 62–64	74/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE GU L 58 del 4.3.2016, pagg. 1–12		5444/16	

Dichiarazione dell'Austria L'Austria si compiace dei miglioramenti proposti all'attuale situazione giuridica. Tuttavia l'Austria non può approvare la proposta in quanto considera troppo generose le disposizioni in materia di deduzioni di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con il considerando 6 e ritiene che non vi sia alcuna giustificazione per l'attualizzazione automatica annuale, prevista dall'articolo 19, dell'indennità di rappresentanza e dell'indennità di funzione.	
Decisione (UE) 2016/298 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) GU L 57 del 3.3.2016, pagg. 4–7	5701/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia da parte del Belgio	6197/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione da parte del Belgio dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen	6200/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne da parte del Belgio	6205/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen per quanto riguarda l'assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne tra Germania e Francia	6210/16
Conclusioni del Consiglio sulla strategia per il mercato unico dei beni e dei servizi	6622/16